

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

C O P I A

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ART. 98 “FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE”.	Nr. Progr.	8
	Data	24/02/2010
	Seduta Nr.	1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 24/02/2010 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Bravi Settimio	SINDACO	Presente	
Longhi Raffaella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Giannessi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Bruscaglia Silvio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Salvi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pompei Ubaldo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dini Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lapilli Ilaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Bicchiarelli Federico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Parri Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Romanini Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Sacchi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cacciamani Marcello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	15	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

GOSTOLI FABIO; GOSTOLI GIOVANNI

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, ROMANINI IVANA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ART. 98 "FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE".

Rientra in aula il cons. Marcello Cacciamani. **I consiglieri presenti sono n. 15**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ART. 98 - FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente, in particolare l'art. 98 "Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie";

Considerato che per adeguarsi all'evoluzione tecnologica, che permette ora migliori e diversi sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, nonché per risolvere le problematiche che possono generarsi in edifici in proprietà e/o condomini e in edifici di particolare pregio architettonico-ambientale, è necessario modificare l'art. 98 del Regolamento Edilizio Comunale avente ad oggetto "Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie" come risulta dal prospetto comparativo di seguito riportato:

TESTO VIGENTE (le parti da eliminare e/o modificare sono evidenziate in grassetto)	TESTO MODIFICATO (le parti da aggiungere e/o modificare sono evidenziate in grassetto)
<p style="text-align: center;">Art. 98 <i>Focolai, forni e camini condotti di calore e canne fumarie</i></p> <p>1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita con materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.</p> <p>2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.</p> <p>3. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 98 <i>Focolai, forni e camini condotti di calore e canne fumarie</i></p> <p>1. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze, fatti salvi particolari contesti di pregio architettonico-ambientale quali centro storico, zone rurali, edifici vincolati; tale deroga può essere concessa dal competente ufficio comunale previa opportuna valutazione da parte dei progettisti e nel rispetto dell'art. 5, comma 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1193, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e</p>

<p>4. Le teste delle canne o fumaioi debbono essere costruite in materia decorosa con pietra o con altro materiale adatto.</p> <p>5. Se il fumaiole dista meno di ml. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.</p> <p>6. Per gli impianti elettrici di cucina e di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.</p> <p>7. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.</p> <p>8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.</p>	<p><i>manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia” e s.m.i.. Comunque devono essere fatti salvi i diritti di terzi.</i></p> <p>2. Le teste delle canne o fumaioi debbono essere costruite in armonia con le caratteristiche tipologiche dell'edificio, conservando altresì e restaurando i camini esistenti di tipologia storico-architettonico compatibilmente con la normativa vigente in materia.</p> <p>3. Se il fumaiole dista meno di mt. 10,00 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. Nelle zone omogenee A questo deve rispettare le indicazioni del Piano Particolareggiato.</p> <p>4. Le caldaie e gli scaldabagni alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto con potenzialità non superiore a 30.000 Kcal/h possono essere installati all'interno degli edifici purché vengano rispettate le prescrizioni dettate dalle norme UNI CIG 7928/72, 7930/72, 7931/72 approvate con DM 23/11/1972 e s.m.i..</p> <p>5. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.</p> <p>6. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.</p> <p>7. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio competente, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.</p> <p>8. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari; b. Ristrutturazioni di impianti centralizzati; c. Ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; d. Trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali; e. Impianti termici individuali realizzati dai singoli, previo distacco dall'impianto centralizzato. <p>9. Le disposizioni del precedente comma 8 possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti di combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; b. Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
---	--

	<p>conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.</p> <p>10. Le disposizioni del precedente comma 8 non si applicano agli apparecchi non considerati impianti termici, quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.</p> <p>11. Nel caso in cui si intervenga su parti condominiali degli edifici, la domanda potrà avere seguito solo se sottoscritta da tutti i condomini (comproprietari, o comunque aventi titolo) o accompagnata da deliberazione di assenso del condominio.</p>
--	---

VISTA la Legge n.1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento Edilizio Tipo Regionale” approvato con D.P.G.R. 14.04.1989 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 05.08.1992, n. 34 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente e le modifiche apportate con il presente atto;

DATO ATTO che la variante al Regolamento Edilizio proposta non rientra nei casi di cui al comma 12 dell’art. 26 della L.R. 05.08.1992, n.34 e s.m.i.;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di approvare le modifiche al R.E.C. come sopra indicato;

PROPONE

- Di approvare la modifica del Regolamento Edilizio Comunale - Titolo XVI – Requisiti specifici degli impianti - relativamente all’art. 98 “*Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie*” secondo la formulazione predisposta dal Settore Urbanistica, come risulta dal prospetto comparativo sotto riportato:

TESTO VIGENTE (le parti da eliminare e/o modificare sono evidenziate in grassetto)	TESTO MODIFICATO (le parti da aggiungere e/o modificare sono evidenziate in grassetto)
<p>Art. 98 <i>Focolai, forni e camini condotti di calore e canne fumarie</i></p> <p>1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 615 e dal relativo regolamento d’esecuzione, è condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l’eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita con materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri.</p>	<p>Art. 98 <i>Focolai, forni e camini condotti di calore e canne fumarie</i></p>

<p>2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.</p> <p>3. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.</p> <p>4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in materia decorosa con pietra o con altro materiale adatto.</p> <p>5. Se il fumaiolo dista meno di ml. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.</p> <p>6. Per gli impianti elettrici di cucina e di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.</p> <p>7. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.</p> <p>8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.</p>	<p>1. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze, fatti salvi particolari contesti di pregio architettonico-ambientale quali centro storico, zone rurali, edifici vincolati; tale deroga può essere concessa dal competente ufficio comunale previa opportuna valutazione da parte dei progettisti e nel rispetto dell'art. 5, comma 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1193, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e s.m.i.. Comunque devono essere fatti salvi i diritti di terzi.</p> <p>2. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in armonia con le caratteristiche tipologiche dell'edificio, conservando altresì e restaurando i camini esistenti di tipologia storico-architettonico compatibilmente con la normativa vigente in materia.</p> <p>3. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10,00 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. Nelle zone omogenee A questo deve rispettare le indicazioni del Piano Particolareggiato.</p> <p>4. Le caldaie e gli scaldabagni alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto con potenzialità non superiore a 30.000 Kcal/h possono essere installati all'interno degli edifici purché vengano rispettate le prescrizioni dettate dalle norme UNI CIG 7928/72, 7930/72, 7931/72 approvate con DM 23/11/1972 e s.m.i..</p> <p>5. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.</p> <p>6. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.</p> <p>7. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio competente, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.</p> <p>8. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari; b. Ristrutturazioni di impianti centralizzati; c. Ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; d. Trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali; e. Impianti termici individuali realizzati dai singoli, previo distacco dall'impianto centralizzato. <p>9. Le disposizioni del precedente comma 8 possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei</p>
--	--

	<p>prodotti di combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:</p> <p>a. Singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;</p> <p>b. Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.</p> <p>10. Le disposizioni del precedente comma 8 non si applicano agli apparecchi non considerati impianti termici, quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.</p> <p>11. Nel caso in cui si intervenga su parti condominiali degli edifici, la domanda potrà avere seguito solo se sottoscritta da tutti i condomini (comproprietari, o comunque aventi titolo) o accompagnata da deliberazione di assenso del condominio.</p>
--	--

2. Di dare atto che le predette modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., non rientrano nelle competenze della Giunta Provinciale, in quanto non modificano i parametri urbanistico-edilizi previsti dal P.R.G. e dall'art. 13 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.P.G.R. n.23 del 14.09.1989 e s.m.i.;
3. Di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42;

PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Urbanistica – geom. Bartolucci Daniel Luis - per quanto concerne la regolarità tecnica;

CON voti unanimi. espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 24/02/2010

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
CON voti unanimi. espressi ai sensi di legge;
ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL n. 267/00;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/03/2010 al 17/03/2010 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 02/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 02/03/2010

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 12/03/2010, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 02/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr.

8

Data Delibera 24/02/2010

Ufficio: III Settore Urbanistica

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ART. 98 "FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 18/02/2010 IL Responsabile del Settore F.to Bartolucci Luis Daniel
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Preno.: PREN/ _____

Storni/Variations. _____

Data, _____